



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N. 207
Stagione Sportiva 2015/2016

Protocollo:

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 244/A, 245/A, 246 e 247/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 602 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio BIANCHI, Sergio RETROSI, Valerio PASSERI e delle società A.S.D. CHAMPIONS ALATRI e A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio BIANCHI, tesserato quale calciatore per la società A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO, per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 63 delle N.O.I.F., arbitrato senza alcun titolo e/o autorizzazione del competente Comitato Regionale la gara tra Anagni-Ferentino disputata in data 06 gennaio 2015 nell'ambito del torneo giovanile riservato alle categorie Pulcini ed Esordienti organizzato dalla A.S.D. CHAMPION ALATRI, che si è svolto ad Anagni in assenza delle necessarie autorizzazioni degli organi competenti;

Sergio RETROSI, Dirigente della società A.S.D. CHAMPION ALATRI, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e all'art. 2.6 del C.U. n.º 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2014/2015, per aver organizzato il torneo giovanile riservato alle categorie Pulcini ed Esordienti che si è svolto ad Alatri nei giorni 4, 5 e 6 gennaio 2015, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte del competente Comitato Regionale;

Valerio PASSERI, Presidente della società A.S.D. CHAMPION ALATRI, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e all'art. 2.6 del C.U. n.º 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2014/2015, per aver organizzato il torneo giovanile riservato alle categorie Pulcini ed Esordienti che si è svolto ad Alatri nei giorni 4, 5 e 6 gennaio 2015, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte del competente Comitato Regionale;

A.S.D. CHAMPION ALATRI, per responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni addebitate rispettivamente al proprio Presidente e al proprio Dirigente;

A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni addebitate al calciatore Fabio BIANCHI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio BIANCHI, dal Sig. Sergio RETROSI, dal Sig. Valerio PASSERI in proprio e nell'interesse della società A.S.D. CHAMPION ALATRI in qualità di Presidente e di Legale Rappresentante e dalla Società A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO, nella persona di Adriano VENZELINI in qualità di Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 2 giornate di squalifica per il Sig. Fabio BIANCHI, 40 giorni di inibizione per il Sig. Sergio RETROSI, 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Valerio PASSERI, € 800,00 di ammenda per la società A.S.D. CHAMPION ALATRI ed € 150,00 di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 215 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Luca DAL FIUME e della società G.S. SACRA FAMIGLIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca DAL FIUME, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 21, comma 3, delle NOIF, per avere, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore del G.S. Sacra Famiglia, associata presso la Lega Nazionale Dilettanti (carica ricoperta ininterrottamente dal mese di settembre 2010), ricoperto contemporaneamente in via di fatto funzioni dirigenziali e gestionali, nonché di socio/amministratore, per la Società A.C. Mezzocorona S.r.l., associata presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui risulta ritualmente tesserato a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, con riferimento a tutto il periodo non coperto da prescrizione ai sensi dell'art. 25 Codice di Giustizia Sportiva;

G.S. SACRA FAMIGLIA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in relazione ai fatti imputabili al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca DAL FIUME per suo conto e, in qualità di Presidente, per conto della società G.S. SACRA FAMIGLIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione per il Sig. Luca DAL FIUME e di € 600,00 (seicento) di ammenda per la società G.S. SACRA FAMIGLIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 246/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 53 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo PASTORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo PASTORE, al momento dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania, per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del C.G.S., tenuto, in data 24/06/2015, nel corso di una riunione del Consiglio Direttivo del C.R. Campania, un comportamento incompatibile con l'ambito istituzionale ove presenziava, utilizzando nei confronti del Sig. Sebastiano Scarfato, presidente A.I.A.C. per la regione Campania, espressioni pregiudizievoli, violative, offensive e contrarie ad ogni principio disciplinare;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo PASTORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 10.000,00 (diecimila) per il Sig. Vincenzo PASTORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 186 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Antonio OGNIBENE e della società A.S.D. VALLEDOLMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio OGNIBENE, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD VALLEDOLMO, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 44 del Reg. LND, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non aver utilizzato, in occasione delle gare di campionato di 2° categoria, girone L, stagione sportiva 14-15, disputate dall'ASD Valledolmo in data 8.3.15, 15.3.15, 22.3.15 e 29.3.15 rispettivamente contro le società Spartacus, Vallelunga, Acquaviva e Città dei Mosaici, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014-2015 nonché per aver sottoscritto, in occasione delle gare di campionato di 2° categoria, girone L, stagione sportiva 2014-2015, del 8.3.15, 15.3.15, 22.3.15 e 29.3.15 rispettivamente contro le società Spartacus, Vallelunga, Acquaviva e Città dei Mosaici, le distinte di gioco della ASD Valledolmo consegnate al DDG, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva suindicata;

A.S.D. VALLEDOLMO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per violazione dell'obbligo di tesseramento ed indicazione in distinta, in gare ufficiali, di un allenatore abilitato dal settore tecnico nonché per le suddette condotte poste in essere dal proprio Presidente, sig. Antonio OGNIBENE, come sopra descritte;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio OGNIBENE per suo conto e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. VALLEDOLMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Antonio OGNIBENE e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. VALLEDOLMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio